REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2025/838 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 2025

che modifica il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la comunicazione dei dati relativi alla pesca del sugarello cileno, i guasti tecnici del dispositivo di localizzazione satellitare, le prescrizioni relative ai dati dei pescherecci di cui all'allegato V, ai dati sul trasbordo di cui agli allegati VII, VIII e IX e ai dati relativi ai porti di cui agli allegati XI e XII

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/975 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che definisce misure di gestione, conservazione e controllo applicabili nella zona definita dalla convenzione dell'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (SPRFMO) ([1]), in particolare l'articolo 43, lettere a), b) e f),

considerando quanto segue:

(1) A norma della decisione 2012/130/UE del Consiglio ([2]) dal 26 luglio 2010 l'Unione è parte contraente della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale, che ha istituito l'Organizzazione regionale di gestione della pesca per il Pacifico meridionale (*South Pacific Regional Fisheries Management Organisation* — SPRFMO).

(2) Il regolamento (UE) 2018/975 ha recepito nel diritto dell'Unione le misure di gestione, conservazione e controllo («misure di conservazione e di gestione») adottate dalla SPRFMO nelle sue riunioni annuali dal 2013 al 2017.

(3) Nelle sue riunioni annuali del 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, la SPRFMO ha adottato modifiche delle misure di conservazione e di gestione esistenti.

(4) Tali modifiche dovrebbero essere recepite nel diritto dell'Unione. È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/975,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/975 è così modificato:

1) all'articolo 7, paragrafo 2, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a) entro il quindicesimo giorno di ogni mese, l'elenco dei pescherecci battenti la loro bandiera che praticano la pesca attiva o hanno partecipato a operazioni di trasbordo nel corso del mese precedente. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO entro il ventesimo giorno di ogni mese;

b) almeno 45 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO, la relazione scientifica annuale relativa all'anno precedente, compresi i dati degli osservatori nella misura più ampia possibile. La Commissione trasmette tali informazioni al segretariato della SPRFMO almeno 30 giorni prima della riunione del comitato scientifico della SPRFMO.»;

2) all'articolo 41, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso in cui il guasto tecnico del dispositivo di localizzazione satellitare non sia stato risolto entro 30 giorni dall'inizio dell'obbligo di trasmissione di cui al paragrafo 1, i pescherecci battenti la loro bandiera cessino l'attività di pesca, ripongano tutti gli attrezzi da pesca e rientrino in porto senza ritardo per riparare il dispositivo stesso.»;

([1]) GU L 179 del 16.7.2018, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/975/oj.
([2]) Decisione 2012/130/UE del Consiglio, del 3 ottobre 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, della convenzione per la conservazione e la gestione delle risorse alieutiche d'alto mare nell'Oceano Pacifico meridionale (GU L 67 del 6.3.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/130(1)/oj).

3) gli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

I punti 2, 3 e 4 dell'allegato si applicano a decorrere dal 1º ottobre 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V, VII, VIII, IX, XI e XII del regolamento (UE) 2018/975 sono modificati come segue:

1. L'allegato V è così modificato:

 1) alla sezione 1, il punto xv) è sostituito dal seguente:

 «xv) Capacità di stivaggio (m^3 se applicabile)»;

 2) alla sezione 1, il punto xxvi) è sostituito dal seguente:

 «xxvi) Fotografie digitali dell'imbarcazione, ad alta risoluzione e di buona qualità, con luminosità e contrasto adeguati, non più vecchie di 5 anni a decorrere dalla prima autorizzazione dell'imbarcazione, che comprendano almeno:

 i) una fotografia del lato di tribordo dell'imbarcazione che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;

 ii) una fotografia del lato di babordo dell'imbarcazione che mostri la lunghezza fuori tutto e l'insieme delle caratteristiche strutturali dell'imbarcazione;

 iii) una fotografia della poppa presa direttamente da poppa, compresa l'eventuale sovrastruttura.

 Le fotografie devono essere aggiornate quando vengono apportate modifiche alle caratteristiche dell'imbarcazione (ad esempio allo scafo, alla sovrastruttura, alle marcature esterne). Le fotografie devono essere presentate in uno dei formati seguenti: jpeg, png, o tiff.».

2. L'allegato VII è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO VII*

Notifica preventiva di trasbordo

1. Dati relativi al trasbordo
 a) Stato membro che trasmette i dati
 b) Data di trasbordo prevista (UTC)
 c) Ora di trasbordo prevista (UTC), se disponibile
 d) Latitudine di trasbordo prevista (gradi decimali)
 e) Longitudine di trasbordo prevista (gradi decimali)
 f) Modulo compilato da (nome del peschereccio)
2. Dati relativi al peschereccio cedente
 a) Nome del peschereccio
 b) Numero di immatricolazione
 c) IRCS
 d) Stato di bandiera del peschereccio
 e) Numero IMO
 f) Nome e cittadinanza del comandante del peschereccio
 g) Quantitativo stimato in peso del pesce tenuto a bordo prima del trasbordo, per specie, forma di prodotto e zona di cattura
 h) Quantitativo stimato in peso del pesce da trasbordare, per specie, forma di prodotto e zona di cattura
3. Dati relativi al peschereccio ricevente
 a) Nome del peschereccio
 b) Numero di immatricolazione
 c) IRCS
 d) Stato di bandiera del peschereccio
 e) Numero IMO
 f) Nome e cittadinanza del comandante del peschereccio

g) Quantitativo stimato in peso del pesce tenuto a bordo prima del trasbordo, per specie, forma di prodotto e zona di cattura.».

3. L'allegato VIII è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO VIII*

Giornale di bordo per i trasbordi compilato dall'osservatore

1. Dati relativi al peschereccio cedente

Nome del peschereccio	
Numero di immatricolazione	
IRCS	
Stato di bandiera del peschereccio	
Numero IMO	
Nome e cittadinanza del comandante	

2. Dati relativi al peschereccio ricevente

Nome del peschereccio	
Numero di immatricolazione	
Indicativo di chiamata	
Stato di bandiera del peschereccio	
Numero IMO	
Nome e cittadinanza del comandante	

3. Operazione di trasbordo

Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)	
Data e ora di fine del trasbordo (UTC)	
In caso di trasbordo in porto: nome, paese e codice ([1]) del porto	
In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata al decimo di grado più vicino) all'inizio del trasbordo (in decimali)	
In caso di trasbordo in mare: posizione (arrotondata al decimo di grado più vicino) a fine trasbordo	

Descrizione del tipo di prodotto, per specie (pesci interi, congelati, in casse da 20 kg)

Specie		Tipo di prodotto	
Specie		Tipo di prodotto	
Specie		Tipo di prodotto	

Numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per specie

Specie		Casse		Peso netto	
Specie		Casse		Peso netto	
Specie		Casse		Peso netto	
Specie		Casse		Peso netto	

Peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)	
Numeri di stiva della nave frigorifera in cui è stivato il prodotto	
Porto e paese di destinazione del peschereccio ricevente	
Data di arrivo prevista	
Data di sbarco prevista	

([1]) Codice delle Nazioni Unite per il commercio e i siti di trasporto (UN/LOCODE).».

4. Osservazioni (se pertinente)

5. Verifica

Nome dell'osservatore	
Autorità	
Firma	

4. L'allegato IX è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO IX*

Dichiarazione di trasbordo

1. Dati relativi al peschereccio cedente
 a) Nome del peschereccio
 b) Numero di immatricolazione
 c) IRCS
 d) Stato di bandiera del peschereccio
 e) Numero IMO
 f) Nome e cittadinanza del comandante del peschereccio
2. Dati relativi al peschereccio ricevente
 a) Nome del peschereccio
 b) Numero di immatricolazione
 c) IRCS
 d) Stato di bandiera del peschereccio
 e) Numero IMO
 f) Nome e cittadinanza del comandante del peschereccio
3. Dati relativi all'operazione di trasbordo
 a) Data e ora d'inizio del trasbordo (UTC)
 b) Data e ora di fine del trasbordo (UTC)
 c) In caso di trasbordo in porto:
 Stato di approdo, nome del porto e codice del porto
 d) In caso di trasbordo in mare:
 i) posizione (arrotondata al decimo di grado più vicino) all'inizio del trasbordo (latitudine e longitudine; in gradi decimali)
 ii) posizione (arrotondata al decimo di grado più vicino) a fine trasbordo (latitudine e longitudine; in gradi decimali)

e) Porto di destinazione del peschereccio ricevente ([1])

f) Data di arrivo prevista

g) Data di sbarco prevista

h) Numeri di stiva del peschereccio ricevente in cui è stivato il prodotto

4. Dati relativi alle risorse alieutiche trasbordate

a) Dati relativi alle risorse alieutiche trasbordate

i) codice della specie (codice FAO a 3 lettere)

ii) descrizione del pesce, per tipo di prodotto (ad esempio pesci interi, pesci congelati)

iii) tipo di contenitore/cassa

iv) numero di casse e peso netto (kg) del prodotto, per tipo di contenitore/cassa e per specie

v) peso netto totale del prodotto trasbordato (kg)

b) Attrezzo da pesca utilizzato ([2])

5. Verifica

a) Nome dell'osservatore

b) Autorità

([1]) Se questa informazione cambia, la dichiarazione di trasbordo è aggiornata e ripresentata con almeno 72 ore di anticipo rispetto allo sbarco in porto dei prodotti trasbordati gestiti dalla SPRFMO.

([2]) Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca (ISSCFG). Questa informazione deve essere fornita unicamente dal peschereccio cedente.».

5. L'allegato XI è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO XI*

Domanda di scalo in porto

1. Informazioni sullo scalo in porto

Porto di scalo	Ultimo porto	Data dell'ultimo scalo in porto

2. Identificazione del peschereccio

Nome del peschereccio	Bandiera del peschereccio	Numero IMO	Indicativo di chiamata	Identificazione esterna
Tipo di peschereccio	Informazioni di contatto del peschereccio	Proprietari(o) del peschereccio	Identificatore ORGP (se pertinente)	N. di identificazione del certificato di immatricolazione

3. VMS

VMS operativo?	Comunicazione VMS al CCP nazionale?	Comunicazione VMS alla SPRFMO?
Tipo		

4. Dimensioni del peschereccio

Lunghezza	Larghezza (baglio)	Pescaggio (altezza di costruzione)

5. Nome e cittadinanza del comandante del peschereccio

Nome del comandante del peschereccio	Cittadinanza del comandante del peschereccio

6. Autorizzazione/i di trasbordo pertinente/i

Identificativo	Rilasciata/e da	Date di validità

7. Informazioni sui trasbordi (concernenti i pescherecci cedenti)

Data	Posizione (Lat/Long)	Nome del peschereccio	Stato di bandiera del peschereccio cedente	Numero IMO	Specie	Stato del prodotto	Zona FAO di cattura	Quantitativo (kg)

8. Informazioni dettagliate sullo scalo in porto

Porto di scalo previsto [1]	Stato di approdo	Scopo [2] dello scalo	Data di arrivo prevista	Ora di arrivo prevista	Data attuale

[1] Deve trattarsi di un porto designato elencato nel registro dei porti della SPRFMO.
[2] Ad esempio: sbarco, trasbordo, rifornimento di carburante.

9. Specie gestite dalla SPRFMO tenute a bordo

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Kg totali tenuti a bordo *(stima)*	Quantitativo da trasbordare/ sbarcare *(stima)*	Destinatario del quantitativo trasbordato/ sbarcato

Se a bordo non sono presenti specie gestite dalla SPRFMO o prodotti ittici derivati da tali specie, indicare "nulla".

10. Dati relativi all'autorizzazione di pesca

Identificativo	Rilasciata da	Validità	Zona/e di pesca	Specie	Attrezzo ([1])

L'autorizzazione di pesca indica il limite di cattura del peschereccio per specie (Sì/No)	Specie	Limite di cattura del peschereccio per specie ([2])

([1]) Se l'autorizzazione riguarda soltanto il trasbordo, indicare "trasbordo" alla voce "Attrezzo".
([2]) Se l'autorizzazione non indica il limite di cattura del peschereccio indicare N/A.».

11. Ruolino d'equipaggio

È allegata una copia del ruolino d'equipaggio? Sì/No

6. L'allegato XII è sostituito dal seguente:

«*ALLEGATO XII*

Rapporto di ispezione in porto

1. Dati relativi all'ispezione:

Numero del rapporto di ispezione			
Nome dell'ispettore principale			
Stato di approdo		Autorità di ispezione	
Porto di ispezione		Scopo dello scalo	
Data d'inizio dell'ispezione		Ora d'inizio dell'ispezione	
Data di fine dell'ispezione		Ora di fine dell'ispezione	
Notifica preventiva pervenuta?	Sì/No	I dati della notifica preventiva concordano con quelli dell'ispezione?	Sì/No

2. Dati relativi al peschereccio

Nome del peschereccio		Bandiera del peschereccio	
Tipo di peschereccio		IRCS	
Identificazione esterna		Numero IMO	
Proprietario del peschereccio			
Titolare/i effettivo/i del peschereccio *(se noto/i e se diverso/i dal proprietario)*			
Operatore del peschereccio			
Nome e cittadinanza del comandante del peschereccio			
Agente del peschereccio			
VMS presente?	Sì/No	Tipo di VMS	

3. Autorizzazioni di pesca pertinenti

Identificativo dell'autorizzazione		Rilasciata da	
Validità		Zone di pesca	
Specie		Attrezzo ([1])	
Il peschereccio figura nel registro delle imbarcazioni della SPRFMO?	Sì/No	È attualmente autorizzato?	Sì/No

([1]) Se l'autorizzazione riguarda il trasbordo, indicare "trasbordo" alla voce "Attrezzo".».

4. Specie gestite dalla SPRFMO scaricate (durante lo scalo)

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato sbarcato (kg)	Quantitativo sbarcato (kg)

5. Specie gestite dalla SPRFMO tenute a bordo

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato tenuto a bordo (kg)	Quantitativo tenuto a bordo (kg)

6. Specie gestite dalla SPRFMO ricevute mediante trasbordo (durante lo scalo)

Specie	Zona FAO di cattura	Stato del prodotto	Quantitativo dichiarato ricevuto (kg)	Quantitativo ricevuto (kg)

7. Esami e conclusioni

Sezione	Osservazioni
Esame dei giornali di bordo e di altri documenti	
Rispetto del/dei sistemi di documentazione delle catture applicabili	
Rispetto del/dei sistemi di informazione commerciale applicabili	
Tipo di attrezzo a bordo	
Conclusioni degli ispettori	
Violazioni palesi (includere un riferimento agli strumenti giuridici pertinenti)	

Osservazioni del comandante del peschereccio
Provvedimenti adottati
Firma del comandante del peschereccio
Firma dell'ispettore